

Protocollo aggiuntivo

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica relativo al Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo Protocollo, firmato a Berna il 4 novembre 2010

Concluso il 2 agosto 2012

Approvato dall'Assemblea federale il 17 giugno 2011²

Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 gennaio 2013

Il Consiglio federale svizzero,

e

il Governo della Repubblica Ellenica

desiderosi di concludere un Protocollo aggiuntivo concernente il Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito³ e il relativo Protocollo⁴, firmato a Berna il 4 novembre 2010 (di seguito «il Protocollo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

In riferimento all'articolo VI del Protocollo, resta inteso che l'espressione «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

Art. II

In riferimento all'articolo VII numero 3 del Protocollo, resta inteso che è possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa:

¹ Dal testo originale francese (RO 2013 537).

² RU 2012 635

³ RS 0.672.937.21

⁴ RU 2012 637

- a) se, conformemente al sottoparagrafo (i) della lettera c) del numero 4 del Protocollo, lo Stato richiedente identifica la persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
- b) se, conformemente al sottoparagrafo (v) della lettera c) del numero 4 del Protocollo, lo Stato richiedente indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi sia motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

Art. III

Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore alla ricezione dell'ultima notificazione con cui le Parti si notificano l'adempimento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Esso è applicabile con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto in due esemplari ad Atene, il 2 agosto 2012, in lingua francese, greca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione tra il testo francese e greco, farà stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lorenzo Amberg

Per il Governo della
Repubblica Ellenica:

Ioannis Stournaras